



COMUNE DI MORTARA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO

PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

SOMMARIO

TITOLO I IMMOBILI SOGETTI ALL'IMPOSTA

- ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 2 DEFINIZIONI DI FABBRICATO
- ART. 3 DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE
- ART. 4 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

- ART. 5 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO III BASE IMPONIBILE

- ART. 7 BASE IMPONIBILE
- ART. 8 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
- ART. 9 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 10 BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI
- ART. 11 BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI DETRAZIONI ED ESENZIONI

- ART. 12 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
- ART. 13 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 14 DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA
- ART. 15 PERTINENZE
- ART. 16 RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA
- ART. 17 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 18 RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENT
- ART. 19 ESENZIONI

TITOLO V DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E DEI VERSAMENTI

- ART. 20 VERSAMENTI
- ART. 21 RISCOSSIONE
- ART. 22 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

TITOLO VI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO

- ART. 23 ACCERTAMENTO

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 25 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 26 RIMBORSI

ART. 27 SANZIONI ED INTERESSI

ART. 28 CONTENZIOSO

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I IMMOBILI SOGETTI ALL'IMPOSTA

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 2 DEFINIZIONI DI FABBRICATO

1) Ai fini dell'imposta per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Pertanto non sono considerate fabbricabili le aree occupate da fabbricati come definiti al punto precedente e quelle che ne costituiscono pertinenze.

2) Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 3 DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE

1) Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi della medesima. Il Comune su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

2) Sono inoltre considerate edificabili:

a) le aree su cui sono in corso di costruzione fabbricati, quelle che scaturiscono da demolizioni di fabbricati e quelle infine soggette a interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 comma 1 lett. c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

3) Non sono considerate fabbricabili:

a) le aree possedute o condotte dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 17, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dallo stesso art. 17 del presente regolamento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contribuenti;

b) le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità.

ART. 4 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli ai fini dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli art. 2082 e 2083 del Codice Civile.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1) Soggetti passivi dell' imposta sono il proprietario di immobili di cui all' art. 1 ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività.

2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all' art. 8, comma 2, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell' anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessioni su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

1) L' imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all' art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L' imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell' articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul loro territorio.

2) In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se derivante dall' istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se nel suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell' anno cui l' imposta si riferisce.

TITOLO III BASE IMPONIBILE

ART. 7 BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell' imposta è il valore degli immobili di cui all' art. 1. del presente regolamento e determinata secondo le previsioni di questo titolo.

ART. 8 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all' ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo Gennaio dell' anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell' ultimo comma dell' art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131.

2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all' anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell' art. 7 del D.L. 11 Luglio 1992 , 333, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 Aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1 Gennaio dell' anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nell' art. 21 comma 1 del presente Regolamento; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell' anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all' indice di edificabilità, alla destinazione d' uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2) In caso di edificazione dell' area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell' area in comune commercio al 1° Gennaio dell' anno di imposizione, senza computare il valore del fabbricato in corso d' opera.

3) In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull' area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell' art. 31, comma 1, lettere c,d,e, della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell' area.

ART. 10 BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all' ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al primo Gennaio dell' anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

ART. 11 BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

Per gli immobili d' interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l' applicazione della tariffa d' estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all' art. 5, comma 2, del DLgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell' applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza dei vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a mq 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI DETAZIONI ED ESENZIONI

ART. 12 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

L' aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l' aliquota vigente nel Comune.

ART. 14 DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

- 1) L' aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille , né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all' abitazione principale, o di alloggi non locati. L' aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
- 2) Maggiori detrazioni possono essere applicate a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 15 PERTINENZE

- 1) Agli effetti dell' applicazione dell' aliquota e della parte residuale di detrazione non assorbita dall' imposta dovuta per l' abitazione principale si considerano pertinenze della stessa gli immobili classificati nelle categorie catastali C 2 – C 6 e C 7, qualora siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale e' sita l'abitazione oppure nelle sue immediate vicinanze. Nell'ipotesi di una pluralita' di unita' immobiliare pertinentziali, vengono considerate pertinenze un massimo di due immobili.
- 2) La concessione del beneficio di cui ai punti precedenti è subordinata alla presentazione di dichiarazione ai sensi dell' art. 20 del presente Regolamento.

ART. 16 RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

- 1) L' imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall' ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dal DPR 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2) Sono considerati inagibili ed inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all' uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all' integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell' imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L' eliminazione della causa ostativa all' uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all' art. 20 del presente regolamento.

ART. 17 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione- equiparazione e deduzioni

1. Agli effetti dell'applicazione dei benefici dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente e cio' deve essere comprovato dalla residenza anagrafica, salvo prova contraria.
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - L'unita' immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Mortara, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
 - L'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a familiari entro il 1° grado, anche nel caso in cui l'abitazione in questione sia in comproprietà fra i comodanti, a condizione che il comodante non possieda in proprietà od usufrutto fabbricati adibiti a propria abitazione principale sull'intero territorio nazionale.
 - L'unita' immobiliare non locata, già abitazione principale di ricoverati in casa di riposo.
3. Esenzioni e deduzioni :
 - Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 27/03/2008, convertito nella Legge 24/07/2008 n. 126, sono escluse dall'imposta sugli immobili le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale , ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1 , A/8, A/9;
 - Dall'imposta dovuta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui alle categorie sopra enunciate, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
 - Con deliberazione di cui al precedente art. 12 l'importo di €104,00 puo' essere elevato fino ad € 208,00 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

ART. 18 RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

- 1) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente a quanto previsto dall'art. 9 Dlgs n. 504/2.
- 2) Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte ai COD 1 e 2 degli appositi elenchi comunali previsti dall' art. 11 della Legge 9 Gennaio 1963 n.9, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° Gennaio dell' anno successivo.

ART. 19 ESENZIONI

1) Sono esenti dall' imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell' ultimo periodo del comma 1 dell' art. 6 dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all' art. 41 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5 bis del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all' esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l' 11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 Maggio 1929 n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l' esenzione dell' imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che dichiarati inagibili o inabitabili sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 Dicembre n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art. 16 lettera a) della Legge 20 Maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2) L' esenzione spetta per il periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E DEI VERSAMENTI

ART. 20 VERSAMENTI

1) L' imposta è dovuta dai soggetti di cui all' art 5 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell' anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il

mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

2) I soggetti indicati nell' art. 5 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell' imposta dovuta al Comune per l' anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 Giugno, pari al 50% dell' imposta dovuta calcolata sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell' anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell' imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.

3) Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a Euro 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4) I versamenti non devono essere eseguiti quando l' importo risulta inferiore a euro 2,07.

5) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l' avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell' imposta dovuta per il periodo di durata dell' intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 21 RISCOSSIONE

1) La riscossione spontanea dell' imposta comunale sugli immobili verrà effettuata attraverso versamento sul conto corrente postale del Concessionario della Riscossione . E' facoltà del Consiglio Comunale stabilire , ai sensi del vigente Regolamento Generale sulle Entrate , le modalità per la riscossione diretta dell' imposta.

2) L' imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D.Lgs. 9 Luglio 1997, 241.

ART. 22 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l' obbligo di presentazione della dichiarazione, con eccezione degli adempimenti in materia di riduzione dell' imposta. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell' imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' art. 3-bis del D.Lgs. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico.

TITOLO VI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 23 ACCERTAMENTO

1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d' ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all' atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne produca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l' indicazione dell' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato, del responsabile del procedimento, dell' organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall' ente locale per la gestione del tributo.

2) Ai fini dell' esercizio dell' attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell' imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 25 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui all'art.19, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.

ART. 26 RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 2,07.

ART. 27 SANZIONI ED INTERESSI

- 1) Al fine della determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano i Decreti 471/97, 472/97, 473/97 e successive modificazioni.
- 2) La misura annuale degli interessi è determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 28 CONTENZIOSO

- 1) Contro l' avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l' istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31 Dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
- 2) Il Comune introduce l' istituto dell' accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni del "Regolamento per l' applicazione dell' accertamento con adesione ai tributi comunali".

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008 e produce pertanto i suoi effetti a partire dal periodo d' imposta 2008.